



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 350 c.o.m.

Sanzioni

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capo e a quelle emanate in base a esso dalle autorità competenti sono punite con l'ammenda da euro 52,00 a euro 516,00 e, nei casi più gravi, con l'arresto fino a sei mesi. Inoltre l'autorità militare può disporre che, a spese del contravventore, siano rimesse le cose nel pristino stato.

Versione in vigore dal 8 maggio 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 9 febbraio 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

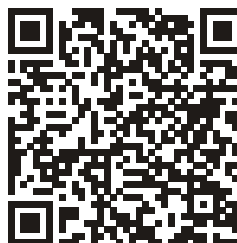
Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Secondo — Beni
Titolo	VI — Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa
Capo	IV — Norme speciali per la provincia di bolzano
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-350-sanzioni/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it